

**CONVENZIONE QUADRO**

**TRA**

**L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA**, con sede e domicilio fiscale in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, C.F. e P.IVA 12621570154, ai fini del presente atto rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Giovanna Iannantuoni vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.02.2022 (di seguito denominata "*Università*");

**E**

**ASSOCIAZIONE SCIENZA UNDER 18 NAZIONALE ETS** con sede legale in Milano, Via R. Carriera, n. 12, C.F. 97419190158 e rappresentato da Gabriella Romagnoli, in qualità di presidente dell'Associazione Scienza under 18, (di seguito denominato, "*Su18*")  
di seguito collettivamente definite "le Parti", singolarmente "la Parte";

**PREMESSO CHE**

- Su18 ha tra i suoi fini statuari la valorizzazione dell'educazione scientifica come strumento per sviluppare nelle nuove generazioni sensibilità, competenze e consapevolezza utili allo sviluppo di una cittadinanza attiva e democratica, che prevede anche l'inclusione, l'uguaglianza di genere e la giustizia distributiva, nonché la formazione scolastica ed extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione, al successo scolastico e formativo e al contrasto della povertà educativa.
- Su18 si occupa della formazione dei docenti nel campo dell'educazione scientifica, con particolare riguardo alla comunicazione pubblica della scienza da parte di studenti verso altri studenti e verso il pubblico, in un'ottica PEST

(Public Engagement with Science and Technology), anche mediante l'apporto coordinato di altri enti e istituzioni, ovvero mediante accordi con enti esterni.

– Su18 si propone altresì di collaborare con istituti scientifici, università, enti pubblici e privati sia in ambito nazionale che internazionale per la ideazione, la valutazione e la realizzazione di progetti di ricerca nel campo dell'educazione alla scienza e della comunicazione pubblica della stessa

– I principi statutari di Su18 e la sua pluriennale esperienza con le Scuole sono in linea con l'idea di una scienza partecipata, di citizen science, di una costruzione di saperi scientifici aperta anche ai cittadini e agli studenti in particolare e della RRI (ricerca e innovazione responsabili).

– l'UNIVERSITÀ, già sede primaria della ricerca scientifica e di didattica innovativa, è da tempo impegnata in progetti di innovazione e di ricerca che vertono su argomenti quali "Ricerca & Innovazioni Responsabili" - RRI, cittadinanza scientifica, scienza partecipata e coinvolgimento consapevole e proattivo delle nuove generazioni di ricercator\* e di cittadin\* nell'indirizzo, nello sviluppo e nel monitoraggio della scienza e delle sue applicazioni;

– l'UNIVERSITÀ vanta esperienza e conoscenza nel campo della citizen science, della scienza partecipata, della co-progettazione con le scuole di percorsi di "educazione scientifica" e di laboratori scientifici con gli studenti delle scuole primarie e secondarie (i.e. Piano Lauree Scientifiche – PLS), in particolare nell'ambito delle discipline che hanno un impatto diretto sul vivente e sull'ambiente, con un interesse specifico a sviluppare competenze sia di RRI (*Responsabile Research & Innovation*) che di FAIR (*Findable-Accessible-Interoperable-Reusable*) con gli/le student\*, i ricercator\* e i docenti in particolare quelli delle discipline STEM, delle scuole di ogni ordine e grado.

- È interesse generale di Su18 e dell'UNIVERSITÀ (di seguito, le "PARTI" ) promuovere, ideare, sperimentare e modellizzare sinergie, percorsi di informazione, progetti di ricerca condivisi tra la Scuola e l'Università per sviluppare competenze di cittadinanza scientifica attraverso progetti (pilota) e attività di scienza partecipata e laboratori di didattica scientifica finalizzati a consolidare un approccio scientifico collaborativo e inclusivo nel rispetto dei principi della ricerca responsabile (inclusione e giustizia distributiva, sostenibilità, parità di genere, public engagement, educazione scientifica, open access, etica e governance).
- È interesse specifico delle PARTI promuovere un ecosistema di ricerca che veda le nuove generazioni e le loro famiglie informate e coinvolte, potenziali partecipanti e/o valutatori, in un processo di ricerca aperto e dinamico dove le scuole con l'università e il territorio siano partner ed epicentri di centri di ricerca
- È scopo delle PARTI ricercare e promuovere le giuste, opportune, necessarie interazioni e sinergie fra diversi e vari gruppi di ricerca e comunità scientifiche, e ordini di scuola, che affrontano nelle proprie attività didattiche e di ricerca la sfida della RRI, della cittadinanza scientifica e della scienza partecipata in un orizzonte pienamente multidisciplinare e pluralista, sia dal punto scientifico che dal punto di vista etico.
- È obiettivo concreto delle PARTI valorizzare l'inclusione dei soggetti altrimenti esposti ad un rischio di vulnerabilità e di discriminazione, sia nei percorsi di sviluppo e di consolidamento delle competenze di cittadinanza scientifica che nella partecipazione diretta a progetti di ricerca, come partecipante alla ricerca o come consapevole sorgente di dati

– È intenzione delle PARTI individuare e promuovere le opportune concentrazioni di risorse umane e tecnologiche, che, grazie ad un ambiente condiviso e alla disponibilità di strumenti d'avanguardia – altrimenti singolarmente non accessibili per l'entità dei costi e le competenze specialistiche necessarie – possono ottenere risultati scientifici eccellenti e competitivi a livello nazionale e internazionale e sviluppare metodologie innovative e condivisione di buone pratiche;

– È interesse delle PARTI porre le basi per una valutazione condivisa delle interazioni e degli strumenti necessari allo svolgimento, in collaborazione, di programmi di ricerca e/o di supporto alla didattica;

– È interesse delle parti promuovere la ricerca didattica, la formazione dei docenti e lo sviluppo delle competenze scientifiche e di cittadinanza negli studenti di ogni ordine e grado

**TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 – PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**ART. 2 – OBIETTIVI DELLA COOPERAZIONE**

*Su18* e l'Università ritengono di reciproco interesse avviare una forma stabile di cooperazione, ispirandosi ai principi della promozione e valorizzazione della libera iniziativa e della leale sinergia, nel più pieno e completo rispetto delle leggi, al fine di sviluppare e organizzare al meglio le potenzialità del sistema della ricerca scientifica e della formazione, talché le attività dell'Università e di *Su18* possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento alle seguenti iniziative:

- promozione dell'educazione scientifica e delle competenze di cittadinanza

scientifico negli studenti di tutti gli ordini di scuola;

- promozione della ricerca e della formazione dei docenti sui temi dell'educazione scientifica, della comunicazione pubblica e del cosiddetto "engagement", intesi come coinvolgimento consapevole della cittadinanza, in particolare degli studenti, nella ricerca scientifica e nei processi di costruzione della conoscenza, in un ecosistema della ricerca diffuso, con le nuove generazioni di cittadini e di ricercatori quali vettori di cambiamento;
- promozione di manifestazioni, eventi, convegni, dibattiti, incontri, seminari, corsi, ecc. sui temi dell'educazione scientifica e della comunicazione pubblica della Scienza anche di concerto con altre organizzazioni ed enti aventi fini analoghi;
- produzione, pubblicazione diffusione di materiale attinenti ai progetti realizzati;
- reperimento di risorse finanziarie ed umane necessarie allo sviluppo dei progetti.

### **ART. 3 AMBITI E MODALITÀ DELLA COOPERAZIONE**

Considerate le rispettive aree di attività e competenze, l'Università e Su18 si impegnano ad attuare la cooperazione di cui all'art. 2 tramite specifici accordi, approvati di volta in volta dai competenti organi delle parti, che potranno riguardare le seguenti singole fattispecie:

- attività di collaborazione scientifica;
- attività di supporto alla didattica;
- attività di ricerca, consulenza e/o formazione commissionate;
- partecipazione a bandi nazionali/internazionali di sostegno finanziario.

Collaborazione scientifica:

Attività di collaborazione scientifica saranno, di volta in volta, definite mediante la stipula di appositi accordi fra le parti che saranno approvati dai rispettivi organi di governo.

Il regolamento contrattuale degli accordi attuativi dovrà essere conforme alle disposizioni di legge vigenti, alla normativa universitaria, dovrà tenere conto delle specifiche esigenze delle parti, richiamando e rispettando la presente convenzione quadro.

Supporto alla didattica:

*Su18* dichiara la propria disponibilità a collaborare con l'Università nell'attività di formazione nell'ambito dei settori di cui all'art. 2, secondo le disposizioni del Regolamento didattico di Ateneo.

A tale scopo *Su18* si renderà disponibile:

- a mettere a disposizione, competenze per la didattica dei Corsi di Studio, delle Scuole di Specializzazione, dei Dottorati di Ricerca, dei Corsi di Perfezionamento e dei Master dell'Università;

- a favorire lo svolgimento nell'ambito della propria organizzazione di stage formativi, di elaborati e lavori di tesi, organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari;

- a collaborare con l'Università affinché le competenze dei laureati nei settori di interesse siano il più possibile rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro, includendo eventualmente contributi per il finanziamento di specifiche attività di formazione.

- a favorire il reperimento di strutture, per studenti, personale docente e ricercatore dell'Università al fine di completare la formazione accademica e professionale di studenti, specializzandi e dottorandi nel settore specifico, secondo le concrete circostanze.

**Attività di ricerca, consulenza e formazione commissionata:**

L'Università e Su18 potranno stipulare accordi specifici, nell'ambito dei settori di cui all'art. 2, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- consulenze tecnico – scientifiche focalizzate su temi specifici affidate da Su18 all'Università;
- attività di formazione svolte dall'Università per conto di SU18;
- attività di ricerca affidate da SU18 all'Università;

Per quanto non indicato nella presente convenzione e negli accordi attuativi, le attività di ricerca, di consulenza e di formazione commissionate da Su18 dovranno essere conformi alla legge ed alla normativa universitaria.

Le attività di ricerca e consulenza realizzate nell'interesse del contraente che prevedono la partecipazione del personale universitario saranno regolate da specifici contratti ai sensi dei Regolamenti Universitari vigenti in materia.

**Partecipazione a bandi nazionali/internazionali di sostegno finanziario:**

Le parti si rendono disponibili a partecipare congiuntamente a bandi nazionali e/o internazionali di sostegno a progetti proposti dal sistema delle imprese e/o della ricerca, ai fini dell'ammissione al finanziamento di progetti specifici di interesse comune.

Nell'eventualità di una concessione di un intervento di sostegno finanziario nazionale/internazionale, le parti condurranno il progetto nel rispetto e secondo il bando e/o disciplinare di regolazione dell'intervento di sostegno finanziario e secondo la concreta valutazione delle circostanze.

La mancata ammissione ad un intervento di sostegno finanziario nazionale/internazionale non potrà e/o dovrà costituire preclusione alla continuazione della collaborazione tra le parti.

Ulteriori eventuali impegni:

Su18 si rende disponibile a:

- segnalare sul proprio sito web le attività dell'Università in linea con gli obiettivi dell'Accordo Quadro.

L'Università si rende disponibile a:

- segnalare sul proprio sito web le attività di Su18 in linea con gli obiettivi dell'Accordo Quadro.

Detti impegni dovranno essere conformi alla legge e alla normativa universitaria.

**ART. 4 – COMITATO SCIENTIFICO**

Le parti convengono sull'opportunità di costituire un apposito Comitato Scientifico composto da n. 5 rappresentanti di *Su18* e n.5. Rappresentanti dell'Università il cui compito sarà:

- realizzare congiuntamente analisi di problematiche di comune interesse;
- realizzare un approfondimento di conoscenze su singole tematiche;
- verificare l'attuazione della presente convenzione in tutti i suoi aspetti scientifici e didattici;
- redigere una relazione annuale da trasmettere alle parti convenzionate sullo stato di attuazione della convenzione con le eventuali proposte di modifica della stessa.

Al momento della stipula della presente convenzione i membri del Comitato Scientifico sono:

- per l'Università:
  - Prof. Sonia Stefanizzi
  - Prof. Vincenzo Bagnardi
  - Prof. Paolo Frattini

- Prof. Cristina Zogmaister

- Dr. Sara Casati

- per Su18

- Dr. Roberto Cighetti

- Dr. Raffaella Brambilla

- Dr. Pietro Danise

- Dr. Maria Teresa Gallo

- Dr. Carla Antonioli

La sostituzione dei rappresentanti in seno al Comitato Scientifico potrà avvenire per iniziativa di entrambe le parti attraverso comunicazione scritta rispettivamente del Rettore dell'Università o del legale rappresentante di Su18.

Referenti della Convenzione Quadro saranno:

- Per l'Università: Dr. Sara Casati

- Per SU18: Dr. Raffaella Razzini

#### **ART. 5 - PROPRIETÀ E DIFFUSIONE DEI RISULTATI**

Eventuali risultati conseguiti nel contesto dello svolgimento delle attività oggetto degli accordi attuativi, e le forme di diffusione, formeranno oggetto di apposita regolamentazione all'interno dei contratti attuativi medesimi.

#### **ART. 6 - USO RECIPROCO DEL MARCHIO, DEL NOME, DI PREROGATIVE DI**

#### **LEGGE E DI ALTRI BENI MATERIALI E IMMATERIALI**

L'utilizzazione del nome e/o logo delle parti contraenti si intende regolata nel rispetto del Codice Civile e del Codice della proprietà industriale, con il consenso della parte che ne ha il diritto esclusivo.

#### **ART. 7 - UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

L'utilizzo delle informazioni scambiate dalle parti sottoscrittrici è sottoposto

all'obbligo di citarne la fonte. Le parti si impegnano a non divulgare a terzi i dati e le elaborazioni oggetto della presente convenzione senza previo accordo tra le parti stesse.

#### **ART. 8 – ACCESSO TEMPORANEO DI RISORSE UMANE**

Ove possibile e compatibile con le rispettive necessità di funzionamento, con la normativa di legge, con i contratti di lavoro ed i rispettivi ordinamenti e regolamenti, l'accesso temporaneo di personale delle parti, al fine di permettere una migliore riuscita dei progetti, sarà specificatamente regolato negli appositi atti attuativi della presente convenzione.

#### **ART. 9 – RESPONSABILITÀ**

La responsabilità civile per danni che dovessero derivare a persone o cose dall'esecuzione delle attività oggetto dei contratti attuativi della presente convenzione, sarà regolata nei contratti attuativi.

#### **ART. 10 - FLUSSI FINANZIARI**

La presente convenzione non comporta flussi finanziari tra le parti contraenti.

Gli oneri di organizzazione ed esecuzione delle attività di cui all'art. 3 saranno regolati nei singoli contratti attuativi a seconda del tipo di attività.

#### **ART. 11 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Le parti si impegnano a svolgere le rispettive funzioni e ad eseguire le prestazioni oggetto della presente convenzione nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza senza arrecare alcun pregiudizio alla controparte.

La violazione di tali principi comporta la facoltà della parte adempiente di risolvere di diritto la presente convenzione.

#### **ART. 12 – FACOLTÀ DI RECESSO**

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione

via PEC, da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 3 mesi.

Lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

#### **ART. 13 – DURATA E RINNOVO DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha la durata di 3 anni a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione ed è escluso il rinnovo tacito.

Alla scadenza potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti.

Al termine della convenzione l'Università e *Su18* redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

#### **ART. 14 - COPERTURA ASSICURATIVA**

L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni (ex lege) e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione.

L'Università potrà avvalersi di personale esterno a ciò debitamente e appositamente autorizzato. Se detto personale non risulti coperto da idonea polizza assicurativa la partecipazione di esso al programma di ricerca potrà avvenire previa stipula di apposita polizza.

SU18 garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti, borsisti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

#### **ART. 15 – SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO**

Ai sensi delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro e segnatamente degli artt. 2 e 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e conseguenti Regolamenti

applicativi, si concorda che:

- prima dell'avvio di ogni attività di cui alla presente Convenzione i i Referenti della presente Convenzione provvederanno a comunicare ai rispettivi Responsabili dei Servizi Prevenzione e Protezione nominativi, assegnazione e recapiti del personale coinvolto e data di inizio effettivo delle attività, specificando, se necessario e non specificato nella presente Convenzione, in che area di attività;

- i Responsabili provvederanno quindi a coordinarsi ai sensi dell'art.26 per verificare se necessaria la comunicazione reciproca del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art.28 del D.Lgs. 81/08 e smi per i conseguenti adempimenti;

- se previsto e necessario il personale suddetto, di cui verranno comunicati i nominativi, dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria aggiuntiva da parte dell'Ente dal quale dipende.

L'Ente ospitante dovrà in ogni caso provvedere a:

- procedere a formazione in materia di emergenza e sulle procedure d'emergenza vigenti nei luoghi ove si reca il personale suddetto

- procedere a fornire informazioni al personale ospite inerente rischi specifici eventuali presenti nelle aree frequentate dallo stesso

- fornire gli eventuali Dispositivi di Protezione specifici per le aree e le attività frequentate.

- garantire la dovuta sorveglianza durante le attività per la prevenzione e la sicurezza di operatori e studenti tramite preposti e dirigenti del proprio Ente e delle specifiche aree di attività

#### **ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ciascuna parte provvede al trattamento dei dati personali relativi alla presente convenzione per perseguire le finalità della stessa nel rispetto di quanto previsto dal

D.Lgs. 196/2003, dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla *protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*, nonché di quanto previsto dai propri Regolamenti.

Per quanto riguarda l'Università, l'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile nella sezione "Ricerca" del sito istituzionale dedicata alla "Privacy" (<https://www.unimib.it/privacy>);

Per quanto riguarda SU18, l'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile nella sezione del sito istituzionale al link [www.scienzaunder18.net](http://www.scienzaunder18.net)

#### **ART. 17 - CONTROVERSIE**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, la controversia sorta in relazione alla presente convenzione sarà di competenza del Foro di Milano.

#### **ART. 18 - REGISTRAZIONE E SPESE**

La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrata in caso d'uso e a taxa fissa ai sensi del DPR n. 131/86.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo [articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del 1972] è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca (aut. n. 95936 del 23.12.2002) per un importo complessivo di € 64

#### **ART. 19 - COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni relative alla Convenzione potranno essere indirizzate:

**se all' Università:**

- o per comunicazioni amministrative: Area della Ricerca

E-mail: [ricerca@unimib.it](mailto:ricerca@unimib.it) ;

PEC: [ateneo.bicocca@pec.unimib.it](mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it);

- o per comunicazioni relative agli aspetti scientifici/didattici: Referente Dr.

Sara Casati – e-mail: [sara.casati@unimib.it](mailto:sara.casati@unimib.it)

**se a SU18:**

- o per comunicazioni amministrative: e-mail [su18mi@tiscali.it](mailto:su18mi@tiscali.it);

- o PEC: [presidenza@pec.scienzaunder18.net](mailto:presidenza@pec.scienzaunder18.net)

per comunicazioni relative agli aspetti scientifici/didattici: Pietro Danise. e-

mail: [pietro.danise@gmail.com](mailto:pietro.danise@gmail.com) ;

Letta, approvata, sottoscritta.

Milano, data della firma digitale

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA**

**La Rettrice**

(Prof.ssa Giovanna Iannantuoni)

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/2005

Milano, data della firma digitale

**SU18**

**Il Legale rappresentante**

(Gabriella Romagnoli)

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/2005